


DICHIARAZIONE IVA 2018: ADEMPIMENTI FINALI

Il 30.04.2018 scade il termine ultimo per provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva annuale per l'anno d'imposta 2017.

Si propone una check-list di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione e trasmissione telematica del Modello Iva 2018, ricordando preliminarmente le più frequenti casistiche operative.

Indice

Dichiarazione Iva 2018	Pag. 2
- sintesi degli adempimenti	Pag. 2
- novità della compilazione del modello	Pag. 3
- soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione	Pag. 8
- quadro VE - determinazione del volume d'affari	Pag. 10
- quadro VF - Iva ammessa in detrazione	Pag. 12
- quadro VJ	Pag. 14
- quadro VI - dichiarazioni di intento ricevute	Pag. 18
- quadro VH	Pag. 19
- quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale	Pag. 22
- quadro VT	Pag. 23
- quadro VM	Pag. 24
- quadro VX	Pag. 25
- quadro VN	Pag. 26
- caso pratico completo	Pag. 27
Compensazione orizzontale del credito Iva	Pag. 39
Richiesta del rimborso Iva annuale	Pag. 43
Check-list compilazione dichiarazione Iva 	Pag. 47



DICHIARAZIONE IVA 2018

Prov. Ag. Entrate 15.01.2018 - D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - D.L. 4.07.2006, n. 223 - L. 27.12.2006, n. 296
Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 29.12.2006, n. 37 - D.L. 1.10.2007, n. 159
L. 24.12.2007, n. 244 - Circ. Ag. Entrate 15.01.2010, n. 1/E

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018, concernente l'anno d'imposta 2017, deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione nel periodo tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018 in forma autonoma.

Tra le diverse novità al modello di dichiarazione Iva 2018 spicca il cambio di natura del quadro **VH**. Infatti, da quest'anno tale quadro non è più dedicato all'indicazione delle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali bensì **dovrà accogliere le eventuali variazioni da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni Iva**, oppure non comunicati affatto.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

PRESENTAZIONE	⇒ Termini ⇒	Tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018 .
	⇒ Modalità telematica ⇒	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997). <p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2002).</p>
VERSAMENTO	⇒ Unica soluzione ⇒	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	⇒ Rateizzazione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via.
	⇒ Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi ⇒	<ul style="list-style-type: none"> Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ossia al 2.07.2018 (il 30.06.2018 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001. È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento di 30 giorni del versamento del saldo (entro il 20.08.2018, considerato che i 30 giorni successivi al 2.07.2018 cadono nel periodo per il quale si fruisce della proroga di ferragosto), applicando sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. Ag. Entrate 20.06.2017, n. 73/E). <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>

NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

- È stato eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. Ciò in considerazione del fatto che non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata (art. 1, c. 27 della L. 11.12.2016, n. 232, art. 73, c. 3 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VE

- È stato rinominato il **rigo VE38** in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. Conseguentemente, tale rigo da quest’anno accoglierà, con riferimento al regime di **split payment** (scissione dei pagamenti), non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, con decorrenza 1.07.2017.

Ambito applicativo split payment

- Per l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment (per le fatture emesse **dal 1.07 al 31.12.2017**) gli elenchi definitivi (3a rettifica) sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31.10.2017.
- Si evidenzia, inoltre, che l’ambito soggettivo è stato ulteriormente modificato, con effetto 1.01.2018, ad opera del D.L. 148/2017 (D.M. 9.01.2018) e i nuovi elenchi valevoli da tale data sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19.12.2017.

Tavola n. 1

Quadro VE - Operazioni effettuate con split payment

Sez. 4
Altre operazioni

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter ,00

QUADRO VJ

- In tale quadro è stato soppresso, il **rigo VJ12**, dove erano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal c. 109 dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 29, c. 1 della L. 7.07.2016, n. 122).
- A seguito delle novità in tema di split payment, per le fatture emesse **dal 1.07.2017**, specularmente alle modifiche apportate al rigo VE38, è stato modificato il quadro VJ, nel quale il **rigo VJ18** è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”.
- In tale rigo sono esposti gli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (prendendo a riferimento per le fatture emesse dal 1.07 al 31.12.2017 gli elenchi pubblicati in via definitiva sul sito del Dipartimento delle Finanze il 31.10.2017; invece, per le fatture emesse dal 1.01.2018 si dovranno considerare gli elenchi pubblicati il 19.12.2017).

Tavola n. 2

Quadro VJ - Acquisti effettuati da soggetti in split payment

QUADRO VJ
Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter ,00 ,00

QUADRO VH

- Il quadro VH, che fino alla dichiarazione Iva 2017 era da compilare obbligatoriamente per l’indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei versamenti effettuati, è quello che presenta le maggiori novità.
- Infatti, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2018, tale quadro potrebbe non essere compilato.
- Tale quadro ora è dedicato ad accogliere le eventuali **variazioni** da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni Iva, oppure non comunicati affatto.
- Il quadro dovrà essere compilato solo nei casi in cui si intenda **inviare, integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva**. Qualora si proceda alla compilazione, occorrerà indicare tutti i dati richiesti, e non solo quelli variati o originariamente omessi in sede di Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva.



QUADRO VH
(Segue)

Compilazione senza dati	<ul style="list-style-type: none"> È previsto anche il caso in cui la variazione comporti la compilazione senza dati, per esempio se il risultato delle liquidazioni è pari a zero. In tal caso occorrerà barrare la casella VH in calce al quadro VL, così segnalando che il quadro è stato oggetto di compilazione, seppure non vi sia alcun dato indicato all'interno dello stesso.
Immatricolazione auto Ue	In tale quadro VH, rispetto alla dichiarazione Iva 2017, non dovranno più essere indicati i versamenti effettuati ai fini dell'immatricolazione di auto UE. Tali informazioni dovranno essere distintamente indicati nel quadro di nuova istituzione VM.
Liquidazioni mensili e trimestrali	Con riferimento sia al quadro VH sia al quadro VM viene meno anche la vecchia impostazione che prevedeva l'indicazione dei dati relativi ai trimestrali nei campi relativi all'ultimo mese del trimestre di riferimento. Ora sono previsti righi separati per le liquidazioni Iva mensili e trimestrali.
Aggiunte e soppressioni	<ul style="list-style-type: none"> È introdotta, a margine di ciascun rigo, la colonna 3 "Subfornitori" ed è soppresso il rigo VH14 del modello precedente. È introdotta, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre. È soppressa la colonna relativa al "Ravvedimento".

Tavola n. 3

Quadro VH - Variazioni delle comunicazioni periodiche

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI		Subfornitori 3	Liquidazione anticipata
		1	2				
VH1	Gennaio		,00		,00		
VH2	Febbraio		,00		,00		
VH3	Marzo		,00		,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
VH7	Giugno		,00		,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00		,00		
VH10	Agosto		,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		,00		,00		
VH14	Novembre		,00		,00		
VH15	Dicembre		,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto						Metodo ,00

**NUOVO
QUADRO VM**

- A seguito delle novità descritte in precedenza con riferimento al quadro VH, la sezione II del quadro VH del modello Iva 2017, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

Tavola n. 4

Quadro VM - Versamenti per immatricolazione auto Ue

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

QUADRO VK

- Anche la gestione dell'Iva di gruppo incide su diversi quadri. Nel quadro VK al **rigo VK1** è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", da utilizzarsi per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava.
- Sono stati soppressi i righi VK2 "Codice", VK35 "Versamenti integrativi d'imposta" e il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante".
- Sono stati introdotti i **rigi VK28** "Acconto" e **VK34** "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo" per l'indicazione, rispettivamente, dell'importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo e dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Tavola n. 5

Quadro VK - Nuovi rigi

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		DATI DELLA CONTROLLANTE			
Sez. 1 - Dati generali	VK1	1	2	3	4
		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie
... omissis ...					
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK28	Acconto			,00
... omissis ...					
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK34	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo			,00

QUADRO VL

- **Rigo VL30**
 - In merito a tale quadro, destinato alla determinazione dell'imposta annuale, si evidenzia la riscrittura del **rigo VL30** "Ammontare Iva periodica", ora strutturato in 3 distinti campi.
- **Iva periodica dovuta**
 - Nel **campo 2** deve essere indicato l'**ammontare dell'imposta dovuta**, ovvero la somma degli importi Iva indicati in colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017, cui dovrà essere sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo di tali comunicazioni.
 - Conseguentemente, il campo due riporterà la sommatoria tutta l'Iva dovuta in corso d'anno dal contribuente, indipendentemente dal fatto che la stessa risulti versata o meno, e così come risultante dalle comunicazioni periodiche (o dai diversi dati indicati a titolo rettificativo nel quadro VH).
- **Iva periodica versata**
 - Nel **campo 3**, invece, dovranno essere indicati i versamenti effettuati, nei termini oppure a seguito di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, relativi al 2017.
- **Ammontare Iva periodica**
 - Il **campo 1** del VL30, ovvero il campo che andrà effettivamente ad incidere sulla determinazione dell'imposta annuale, sarà pari all'**importo maggiore** tra quelli indicati al campo 2 e 3.
 - La conseguenza di questa disposizione è che non si subiranno riflessi nella determinazione del **saldo dell'Iva annuale** in caso di **omessi versamenti** in corso d'anno, posto che a rilevare sarà la maggior somma, ovvero, in caso di versamenti incompleti, l'Iva dovuta in luogo di quella effettivamente versata.
 - Sono così eliminati gli effetti distorsivi degli omessi pagamenti sulla liquidazione Iva annuale, aspetto di particolare rilevanza soprattutto per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale.

QUADRO VL
(Segue)

• **Ulteriori modifiche**

- Si evidenzia, inoltre, che nella **sezione 3** sono stati soppressi:
 - .. il **rigo VL24** “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigli successivi sono stati rinumerati);
 - .. il **rigo VL29** “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
 - .. il **rigo VL31** “Versamenti integrativi d’imposta”.
- Il **campo 2** del **rigo VL28** “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il **rigo VL27**.
- Infine, è stato introdotto il **rigo VL29** “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Tavola n. 6

Quadro VL - Nuovi rigli sezione 3

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL25	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30	Ammontare IVA periodica		,00
	Iva periodica dovuta	2	,00
	Iva periodica versata	3	,00

QUADRO VX

- Sono stati inseriti i nuovi **rigli VX7 e VX8** per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante.

QUADRO VO

- È stato inserito il nuovo **rigo VO26**: barrando la casella prevista in tale rigo le **imprese minori**, ovvero quelle in contabilità semplificata, segnaleranno di aver optato, a partire dal 1.01.2017, **per la tenuta dei registri ai fini Iva senza l’effettuazione delle annotazioni relative a incassi e pagamenti (né mediante tenuta del registro incassi e pagamenti, né mediante l’annotazione a fine anno dei documenti non pagati/incassati)**.
 - Si tratta dell’opzione prevista dall’art. 18, c. 5 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale le operazioni attive si considerano incassate, e le operazioni passive si considerano pagate all’atto dell’annotazione dei relativi documenti in contabilità.
 - **L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.**



Tavola n. 7

Quadro VO - Opzione per la tenuta dei registri Iva senza incassi/pagamenti per imprese minori

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi	VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1
			<input type="checkbox"/>	

QUADRO VG

- Nella **sezione 1** e nella **sezione 2** sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.
- Nei rigi da **VG2 a VG4 della sezione 1** sono stati introdotti il **campo 3 "Ingresso"** e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1.01.2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.
- È stata introdotta la **sezione 3 "Revoca"** per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, con decorrenza dal 1.01.2018.

PROSPETTO
IVA 26PR

- Nel quadro VS, **sezione 1, la colonna 2** è stata rinominata "Operazioni straordinarie" come la corrispondente **colonna 4 del rigo VK1**.
- Modificato anche il **quadro VV** allo scopo di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH.
- Nel **quadro VW** sono state effettuate le seguenti modifiche:
 - .. **eliminazione del rigo VW24** "Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
 - .. **eliminazione del rigo VW29** "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto";
 - .. **rinumerazione del rigo VW30** "Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. 322/1998" che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 "Partecipanti gruppo" per l'indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno d'imposta;
 - .. **introduzione del rigo VW30** composto di tre colonne, per l'indicazione, nel campo 2, dell'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
 - .. **soppressione del rigo VW31** "Versamenti integrativi d'imposta".

MODELLO
IVA 74 BIS

- Nella sezione 3 del quadro AF, il **rigo AF32** ha recepito le medesime modifiche apportate al rigo VL30 precedentemente descritte.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

TERMINI
DI PRESENTAZIONE

Provvedimento 15.01.2018,
prot. n. 10581/2018

- La dichiarazione Iva, relativa all'anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02 e il 30.04.2018.
- Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si **considerano omesse**, ma costituiscono **titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta**.

SOGGETTI
OBBLIGATI

- **Titolari di partita Iva**
 - Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972, titolari di partita Iva.
 - Si tratta, quindi, dei soggetti titolari di partita Iva in quanto:
 - .. esercenti attività d'impresa sotto qualsiasi forma giuridica;
 - .. esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata;
 - .. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991.
 - L'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2018 torna applicabile anche qualora i soggetti Iva di cui sopra, nel corso del 2017:
 - .. **non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;**
 - .. **non siano tenuti al versamento dell'imposta;**
 - .. **non abbiano svolto alcuna attività;**
 - .. abbiano effettuato esclusivamente operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972;
 - .. abbiano effettuato operazioni non soggette di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 (cessioni di rottami), D.P.R. 633/1972.

CASI PARTICOLARI

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2018 anche:
 - .. i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che, in precedenza, abbiano optato per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario;
 - .. gli eredi;
 - .. il curatore fallimentare;
 - .. le società incorporanti;
 - .. le società beneficiarie in caso di scissione.

Tavola

Principali soggetti esonerati

<p>Esclusivamente operazioni esenti</p>	<p>Contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione i contribuenti che: <ul style="list-style-type: none"> .. debbano eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili (art. 19-bis2); .. abbiano registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993); .. abbiano effettuato operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate; .. abbiano effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge) si pensi ad es. alle prestazioni di servizi su edifici [art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972] oppure alla compravendita di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, cc. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972);
<p>Minimi e forfetari</p>	<p>I contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) ed i forfetari (cc. da 54 ad 89, L. 190/2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali contribuenti sono esonerati: <ul style="list-style-type: none"> .. dall'obbligo di registrazione e liquidazione/versamento dell'Iva (in quanto fatture fuori campo Iva); .. dalla presentazione della dichiarazione Iva; .. dagli obblighi di tenuta dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi, acquisti e ogni altro registro tenuto ai fini Iva); .. dall'obbligo di presentazione dello spesometro e comunicazioni liquidazioni Iva.

Tavola (segue)

Produttori agricoli esonerati	Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972.	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. • Tali contribuenti sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla normativa Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale). • Vi è comunque l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali.
Giochi e intrattenimenti	<p>Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, c. 6 del D.P.R. 633/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p> <p>Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono attività spettacolistiche. Anche nell'ipotesi in cui si renda applicabile l'art. 74-quater, c. 5 D.P.R. 633/1972 (contribuenti in regime forfetario), vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di intrattenimento, soggette a imposta sugli intrattenimenti (ISI), che scontano l'Iva in modo forfetario sono: <ul style="list-style-type: none"> .. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; .. utilizzo di biliardi, di elettrogrammofoni, di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; .. utilizzo ludico di strumenti multimediali; .. gioco del bowling; .. noleggio go-kart; .. ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; .. esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Giornalai e tabaccai	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che tali soggetti effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, gli stessi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva. • Nei casi in cui tali contribuenti effettuino la registrazione degli acquisti esercitando la relativa detrazione d'imposta, possono presentare la dichiarazione Iva al fine di recuperare il relativo credito. 	
Affitto unica azienda	Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.	Circolari 19.03.1985, n. 26 e 4.11.1986, n. 72
Cessata attività	Soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2016.	
Soggetti esteri	Soggetti esteri non stabiliti ai fini Iva in Italia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'imposta; .. i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE (non identificati in ambito comunitario), che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell'art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
Soggetti 398/1991	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sportive dilettantistiche. • Associazioni senza fini di lucro. • Società sportive dilettantistiche di capitali (comprese le cooperative) senza fine di lucro di cui all'art. 90, c. 17, L. 289/2002. • Pro-loco (art. 9-bis D.L. 417/1991). • Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti ai fini dell'Iva ai sensi della L. 398/1991. <p>L'opzione vincola il soggetto per almeno un quinquennio ed è valida, se viene posto in essere il cosiddetto "comportamento concludente", dal 1.01 o dall'inizio dell'attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione dell'opzione avviene nel quadro VO (nel Mod. Iva 2018 casella 1, rigo VO30 per il comportamento concludente tenuto nel 2017). <ul style="list-style-type: none"> • Tali soggetti devono comunque effettuare i versamenti Iva periodici.

QUADRO VE - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

DEFINIZIONE

• Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, **nonché i passaggi interni di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.**

Tavola n. 1

Determinazione del volume d'affari

DEFINIZIONE	⇒ Il volume d'affari è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate , registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.
ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL VOLUME D'AFFARI	⇒ Fatture immediate emesse. ⇒
	⇒ Per i soggetti non obbligati all'emissione della fattura (commercianti al minuto - art. 22) il calcolo del volume d'affari si effettua separando l'imponibile e l'Iva compresi nel corrispettivo. ⇒
	⇒ Consegne o spedizioni effettuate, risultanti da documenti di trasporto riepilogati nelle fatture differite. ⇒
	⇒ Variazioni delle operazioni, in aumento o in diminuzione, operate ai sensi dell'art. 26 in quanto, anche se relative ad operazioni poste in essere negli anni precedenti, se danno luogo ad annotazioni nei registri Iva del cedente o del cessionario. ⇒
ELEMENTI ESCLUSI DAL VOLUME D'AFFARI	⇒ Cessioni di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetto industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessione e di licenza, nonché di marchi di fabbrica e diritti similari.
	⇒ Passaggi interni tra contabilità separate. ⇒ Art. 36, c. 5 D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti da soggetti non residenti o da residenti con il regime del "reverse charge" ⇒ Art. 17, c. 3, 5, 6 D.P.R. 633/1972
	⇒ Compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio. ⇒ Art. 74, c. 1, lett. e) D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti per le quali è stata esercitata l'opzione per la dispensa degli adempimenti contabili. ⇒ Art. 36-bis D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti inerenti l'esercizio del gioco del lotto, lotterie, scommesse, ecc., in quanto vi è l'esonero della fatturazione e della registrazione dei corrispettivi. ⇒ Art. 10, c. 1, punto 6) D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi soggetti alla doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite. ⇒ Artt. 37, 38 D.L. 331/1993
	⇒ Le operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi. ⇒ Eccezione Art. 2, c. 3, lett. L) cessione di pasta, pane, latte, ecc. ⇒ Artt. 2, 3 D.P.R. 633/1972
	⇒ Le operazioni escluse dal computo della base imponibile Iva. ⇒ Art. 15 D.P.R. 633/1972
	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Tavola n. 2



Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi

Dati Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

Ditta:	Verdi Antonio	Anno:	2017
Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili	€	1.000.000,00	+
Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€		-
Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€		+
Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€	50.000,00	-
Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	20.000,00	+
Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€	5.000,00	-
Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	15.000,00	-
Ricavi anticipati.	€	2.000,00	-
Ricavi anticipati anni precedenti.	€		+
Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€		+
Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€		+
Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	500,00	-
Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€		-
Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	2.500,00	-
Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€		+
Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€		+
Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€		+
Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€		+
Altri:	€		+
Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)⁽¹⁾	€	945.000,00	=

Nota⁽¹⁾

- A 1 - Ricavi caratteristici.
- A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
 - .. plusvalenze;
 - .. contributi c/esercizio.

QUADRO VF - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

ACQUISTI CON DETRAZIONE IVA LIMITATA

DETRAZIONE IVA AUTOVETTURE

Compresi i costi connessi: carburante, manutenzione, pedaggi.

• Si ricorda che per l'acquisto di autovetture nonché di telefonini, a seconda dei casi, vi è una limitazione al diritto della detrazione Iva.

• La Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244), con effetto dal 28.06.2007, ha riformulato la lett. c) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972, sulla limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18.06.2007.

• È ora prevista la detrazione nella misura del 40% dell'imposta relativa all'acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei "veicoli stradali a motore", ossia "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto" che "non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione".

La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell'imposta a condizione che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell'ambito dell'attività di impresa o professionale. Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il "mezzo di prova" da esibire in corso di eventuale controllo da parte dell'Amm. Fin. Inoltre, l'Iva relativa all'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all'art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 (leasing, noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto.

Esempio n. 1

Autovettura

- Dati**
- A maggio 2017 un professionista ha acquistato un'autovettura per € 30.000 + Iva al 22% (pari a € 6.600). Considerato che è a uso promiscuo, il professionista ha proceduto alla detrazione Iva forfetaria del 40%. Conseguentemente:
 - .. l'Iva indetraibile è pari a € 3.960 (€ 6.600 x 60%) e il relativo imponibile è pari a € 18.000,00 (€ 30.000,00 x 60%);
 - .. l'Iva detraibile è pari a € 2.640 e il relativo imponibile è pari a € 12.000,00 (€ 30.000,00 x 40%).
 - Conseguentemente:
 - .. nel rigo VF19 della dichiarazione Iva 2018 si riporterà l'importo di € 18.000,00 (imponibile relativo all'Iva non detraibile);
 - .. a rigo VF13 si indicheranno € 12.000,00 (imponibile) e € 2.640,00 (Iva detraibile).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4			,00	7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,65	,00
	VF7			,00	7,95	,00
	VF8			,00	8,3	,00
	VF9			,00	8,5	,00
	VF10			,00	8,8	,00
	VF11			,00	10	,00
	VF12			,00	12,3	,00
	VF13		12.000,00	22		2.640,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00			
		2	,00			
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	18.000,00				
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00			
		2	,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00			

**DETRAZIONE
IVA TELEFONI
CELLULARI**

- L'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di utilizzo del telefono cellulare può essere detratta:
 - .. integralmente, se il telefono è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - .. nel limite del 50% in caso di uso non esclusivo o comunque per scelta del contribuente.

Esempio n. 2

Telefono cellulare

- Dati**
- A luglio 2017 un professionista ha acquistato un telefono cellulare del valore di € 1.220,00 (compresa Iva al 22%; quindi, imponibile € 1.000 e Iva € 220).
 - L'Iva è stata detratta nella misura forfetaria del 50%. Conseguentemente:
 - .. nel rigo VF19 si indica l'importo di € 500, corrispondente al 50% dell'imponibile;
 - .. nel rigo VF13 si evidenziano gli importi detratti:
 - . € 500,00 (50% dell'imponibile);
 - . € 110 (50% dell'Iva 22%).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					,00	
	VF2		,00	2		,00	
	VF3		,00	4		,00	
	VF4		,00	5		,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
	VF6		,00	7,5		,00	
	VF7		,00	7,65		,00	
	VF8		,00	7,95		,00	
	VF9		,00	8,3		,00	
	VF10		,00	8,5		,00	
	VF11		,00	8,8		,00	
	VF12		,00	10		,00	
	VF13		,00	12,3		,00	
			500,00	22		110,00	
	VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
	VF15 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00				
	VF16 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00				
	VF17 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00				
		2	,00				
	VF18 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
	VF19 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		500,00				
	VF20 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
	VF21 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00				
		2	,00				
	VF22 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00				

QUADRO VJ

PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

- Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte.
- Si tratta dei casi in cui torna applicabile il meccanismo dell'**autofattura** ovvero dell'**inversione contabile** (in ambito comunitario) ovvero del **reverse charge** c.d. interno (art. 17 del D.P.R. 633/1972).
- Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle eventuali note di variazione Iva di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
- Ai fini della detrazione Iva le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese nel quadro VF (Artt. 17 e 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Artt. 38, 41, 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331 - Circ. Ag. Entrate 27.03.2015, n. 14/E).

Esempio n. 1

Servizi di trasporto internazionali

Dati

- Nel 2017 una società inglese ha fatturato per € 1.000, a una società italiana, il servizio di trasporto beni da Londra a Milano. La società inglese ha emesso fattura fuori dal campo di applicazione Iva, in quanto trattasi di prestazioni di servizi che rientrano tra quelle generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972.
- In tal caso la società italiana dovrà:
 - .. integrare la fattura della società inglese con Iva in Italia al 22%;
 - .. compilare il quadro VF rigo VF13 (imponibile e imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ e nel dettaglio rigo VJ3 (in quanto trattasi di servizi acquistati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF4		,00	7,3		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF6		,00	7,65		,00
	VF7		,00	7,95		,00
	VF8		,00	8,3		,00
	VF9		,00	8,5		,00
	VF10		,00	8,8		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		1.000,00	22		220,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00			
	2		,00			
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00			
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00			
	2		,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00			

Esempio n. 1 (segue)

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		1.000,00	220,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00	,00
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00	,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)			220,00

Esempio n. 2

Intermediazioni e provvigioni

Dati

- Intermediario tedesco di società italiana ha fatturato nel 2017 le provvigioni (imponibile € 2.000) per cessioni di beni effettuate in Germania.
- La fattura emessa dall'intermediario, ricadendo tra le prestazioni di servizi c.d. generiche, rientra tra quelle di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, la società italiana dovrà:
 - .. integrare la fattura dell'intermediario tedesco con Iva in Italia al 22%;
 - .. compilare il quadro VF rigo VF13 (imponibile e imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ e nel dettaglio rigo VJ3 (in quanto trattasi di servizi acquistati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4			,00	7,3	,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,65	,00
	VF7			,00	7,95	,00
	VF8			,00	8,3	,00
	VF9			,00	8,5	,00
	VF10			,00	8,8	,00
	VF11			,00	10	,00
	VF12			,00	12,3	,00
	VF13			2.000,00	22	440,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		

Esempio n. 2 (segue)

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA	
		1	2	1	2
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		2.000,00		440,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				440,00

Esempio n. 3

Servizi di pulizia

Dati

- Impresa di pulizie italiana (Alfa S.r.l.) ha fatturato (imponibile pari a € 4.000) nel 2017 ad altra società italiana (Beta S.p.a.) prestazioni di servizi di pulizia relative a un edificio.
- Alfa S.r.l. ha emesso fattura soggetta a reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 (servizi nel comparto edile).
- In tal caso **Beta S.p.a.** dovrà:
 - .. integrare la fattura della società Alfa S.r.l. con Iva al 22% ;
 - .. compilare il quadro VF rigo VF13 (imponibile ed imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ, rigo VJ16 (Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi - art. 17, c. 6 lett. a-ter).

QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		IMPONIBILE		IMPOSTA	
		1	2	1	2
VF1			,00		,00
VF2			,00		,00
VF3			,00		,00
VF4			,00		,00
VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
VF6			,00	7,5	,00
VF7			,00	7,65	,00
VF8			,00	7,95	,00
VF9			,00	8,3	,00
VF10			,00	8,5	,00
VF11			,00	8,8	,00
VF12			,00	10	,00
VF13			4.000,00	12,3	880,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00	22	,00
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		

Esempio n. 3 (segue)

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		4.000,00		880,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)			,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter			,00	,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				880,00

• Invece, Alfa S.r.l. dovrà compilare il rigo VE35 campo 8 (Prestazioni comparto edile e settori connessi).

Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	
	Esportazioni			,00
	Cessioni intracomunitarie			
VE30	2	3	,00	,00
	Cessioni verso San Marino			
	4	5	,00	,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1	4.000,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2	,00
	Cessioni di oro e argento puro		3	,00
VE35	Subappalto nel settore edile		4	,00
	Cessioni di fabbricati		5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari		6	,00
	Cessioni di prodotti elettronici		7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		8	4.000,00
	Operazioni settore energetico		9	,00

QUADRO VI - DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

PREMESSA

- Il Quadro VI è riservato ai fornitori di esportatori abituali. In tale quadro devono essere riepilogati alcuni dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute.
- Al fine di procedere alla comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali, il contribuente deve indicare nei righe da VII a VI6:
 - .. nel campo 1, il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
 - .. nel campo 2, il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica dall'esportatore abituale.
- Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie.
- Qualora i righe presenti nel modello di dichiarazione non fossero sufficienti, andrà utilizzato un altro quadro VI indicando "02" nel campo "Mod. N."

Esempio

Indicazione di dichiarazione d'intento ricevuta da esportatore abituale

Dati

- Nel corso del 2017 la Alfa S.p.a. ha ricevuto dichiarazione d'intento dalla Beta S.p.a. per operazioni di acquisto beni con la non imponibilità Iva di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 per il periodo 1.01. - 31.12.2017 e plafond disponibile di € 30.000.
- Nel corso del 2017 Alfa S.p.a. ha fatturato a Beta S.p.a. € 3.000 con la non imponibilità Iva di cui al citato art. 8, c. 1, lett. c).
- Tale importo nella dichiarazione Iva di Alfa S.p.a. andrà riportato all'interno del rigo VE31.
- Inoltre, sempre Alfa S.p.a. dovrà compilare il quadro VI per comunicare i riferimenti della dichiarazione d'intento ricevuta da Beta S.p.a. nonché il numero di partita Iva.

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 4 - Altre operazioni

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	3.000,00
... omissis ...	

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente	
Partita IVA	
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
Numero protocollo	
2	1 3 5 6 5 8 4 5 6 8 9 4 5 6 5 4 5 - 0 0 0 0 0 1

QUADRO VH

VARIAZIONE
DELLE COMUNICAZIONI
PERIODICHE IVA

- Nella dichiarazione Iva 2018 (anno d'imposta 2017) il quadro VH ha subito delle modifiche, soprattutto con riferimento alla sua compilazione.
- Infatti, il quadro VH, da quest'anno, è compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
- Qualora vi siano i presupposti per la compilazione del quadro VH devono essere indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Si evidenzia, inoltre, che nell'ipotesi in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comportino la compilazione del quadro "senza dati" (ad esempio, se il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".
- Come noto, l'art. 21-bis D.L. 78/2010, aggiunto dall'art. 4 D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, ha introdotto, con decorrenza dal 1.01.2017, l'obbligo per i soggetti passivi di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con frequenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche.

Tavola n. 1

Comunicazioni delle liquidazioni Iva

Adempimento	Ambito soggettivo	Modalità di trasmissione	Termine di invio	Profili sanzionatori
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Sono <u>esonerati</u> dalla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.</p>	I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione per via telematica , direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 27.03.2017, n. 58793.	<p>L'invio telematico deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, indipendentemente dalle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali.</p> <p>La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.02 dell'anno successivo.</p>	<p>Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000 fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, salva la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p>

ERRORI E OMISSIONI
SANATI
IN DICHIARAZIONE IVA

- La risoluzione 104/E/2017 ha chiarito che se con la dichiarazione annuale Iva sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, è dovuta la sola sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000), eventualmente ridotta per ravvedimento operoso o per acquiescenza all'eventuale accertamento.
- In base a tale chiarimento è stato predisposto il nuovo quadro VH con le relative istruzioni, che recepiscono quanto contenuto nella citata risoluzione 104/E/2017.

**NUOVO QUADRO VH
DICHIARAZIONE IVA 2018**


- Il quadro VH, che fino alla dichiarazione Iva 2017 era da compilare obbligatoriamente per l'indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei versamenti effettuati, è quello che presenta, in sede di dichiarazione, Iva 2018 le maggiori novità.
- Infatti, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2018 tale quadro può non essere compilato. **Essendo dedicato ad accogliere le eventuali variazioni da segnalare rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, oppure non comunicati affatto.**
- **Il quadro dovrà essere compilato solo nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.**
- Qualora si proceda alla compilazione, occorrerà indicare **tutti i dati richiesti e non solo quelli variati, o originariamente omessi**, in sede di Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva.
- È previsto anche il caso in cui la variazione comporti la **compilazione senza dati**, per esempio se il risultato delle liquidazioni è pari a zero. In tal caso occorrerà **barrare la casella VH** in calce al quadro VL, così segnalando che il quadro è stato oggetto di compilazione, seppure non vi sia alcun dato indicato all'interno dello stesso.

Nel quadro VH, rispetto alla dichiarazione Iva 2017 (anno d'imposta 2016), non dovranno più essere indicati i versamenti effettuati ai fini dell'immatricolazione di auto UE, che dovranno essere distintamente indicati nel quadro di nuova istituzione VM. È stato anche soppresso il quadro relativo al ravvedimento operoso.

Con riferimento sia al quadro VH sia al VM viene meno anche la vecchia impostazione che prevedeva l'indicazione dei dati relativi ai trimestrali nei campi relativi all'ultimo mese del trimestre di riferimento.

Ora sono previsti **rigli separati per le liquidazioni Iva mensili e trimestrali**.

**PROFILI OPERATIVI
DI COMPILAZIONE
DEL QUADRO VH**

- Il quadro VH, composto da un'unica sezione, contiene i rigli numerati da VH1 a VH17, all'interno dei quali si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e/o trimestrali (sempre che difforni rispetto ai dati comunicati mediante comunicazione delle liquidazioni Iva) e l'importo dell'acconto di dicembre.
- Nel dettaglio all'interno dei rigli da VH1 a VH16 sono previste 3 colonne:
 - .. la colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito;
 - .. la colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito (Iva dovuta anche se non versata);
 - .. la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione per i subfornitori.
- In corrispondenza dei rigli VH4, VH8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali, è inoltre prevista la casella 4, che deve essere barrata dai contribuenti in regime di contabilità separata con liquidazioni sia mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l'esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel quadro VH vi è anche il rigo VH17 all'interno del quale deve essere riportato l'importo dell'acconto dovuto che è stato indicato, o avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 del modello della comunicazione delle liquidazioni periodiche, nonché il metodo utilizzato per il calcolo. • Anche in questo caso tale rigo è compilato qualora vi siano difformità rispetto a quanto comunicato mediante comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. • Il rigo VH17 non deve essere compilato dalle società che hanno partecipato per l'intero periodo d'imposta alla liquidazione di gruppo; questi soggetti devono indicare nel rigo VK28 gli importi trasferiti alla controllante per il calcolo dell'acconto di gruppo.
----------------	---

**LIQUIDAZIONI
GIÀ COMUNICATE
CORRETTAMENTE**

- **Domanda** Qualora il contribuente abbia comunicato le liquidazioni periodiche Iva in modo corretto deve comunque compilare il rigo VH17 riferito all'acconto Iva?
- **Risposta**
 - Nel **rigo VP13 della comunicazione delle liquidazioni periodiche** Iva doveva essere riportato anche l'eventuale acconto Iva dovuto. In tale rigo, però, non è richiesto il metodo di calcolo dello stesso (storico, previsionale, ecc.).
 - Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione l'ammontare ma non anche la metodologia di calcolo.
 - Stante quanto contenuto nelle istruzioni si evince che il **quadro VH non deve essere compilato qualora non vi siano difformità rispetto alle comunicazioni delle liquidazioni Iva**; ne consegue che, essendo il rigo VH17 **ricompreso nel quadro VH, anche tale rigo non dovrà essere compilato.**



Nulla vieta, comunque, al contribuente di comunicare tutto il quadro VH con indicazione delle singole liquidazioni Iva, nonché dell'acconto Iva con relativo metodo di calcolo. Infatti, in tal caso il contribuente fornisce all'Amministrazione Finanziaria un'informazione maggiore che non dovrebbe, quindi, essere sanzionata.

Esempio

Compilazione del quadro VH

Dati

- Nel corso del 2017 un contribuente Iva mensile ha presentato le seguenti comunicazioni delle liquidazioni Iva, tenendo presente che, con riferimento alla liquidazione Iva di dicembre 2017, l'importo versato tiene conto dell'acconto dovuto pari a € 400.000, calcolato con il metodo storico:

.. gennaio 2017: € 100.000 a debito;	.. luglio 2017: € 40.000 a debito;
.. febbraio 2017: € 200.000 a debito;	.. agosto 2017: € 25.000 a debito;
.. marzo 2017: € 300.000 a debito;	.. settembre 2017: € 130.000 a debito;
.. aprile 2017: € 50.000 (anziché € 70.000) a debito;	.. ottobre 2017: € 110.000 a debito;
.. maggio 2017: € 70.000 a debito;	.. novembre 2017: € 300.000 a debito;
.. giugno 2017: € 120.000 a debito;	.. dicembre 2017: € 700.000 a debito (di cui € 400.000 per acconto Iva 2017).
- In sede di presentazione di dichiarazione Iva il contribuente si accorge di avere errato la comunicazione della liquidazione Iva di aprile 2017, pari a € 70.000 a debito, anziché € 50.000 come, invece, comunicato.
- Di seguito si riporta la compilazione del quadro VH.

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH1 Gennaio	,00	100.000,00		
	VH2 Febbraio	,00	200.000,00		
	VH3 Marzo	,00	300.000,00		
	VH4 I TRIMESTRE	,00	,00		4
	VH5 Aprile	,00	70.000,00		
	VH6 Maggio	,00	70.000,00		
	VH7 Giugno	,00	120.000,00		
	VH8 II TRIMESTRE	,00	,00		
	VH9 Luglio	,00	40.000,00		
	VH10 Agosto	,00	25.000,00		
	VH11 Settembre	,00	130.000,00		
	VH12 III TRIMESTRE	,00	,00		
	VH13 Ottobre	,00	110.000,00		
	VH14 Novembre	,00	300.000,00		
	VH15 Dicembre	,00	300.000,00		
	VH16 IV TRIMESTRE	,00	,00		
	VH17 Acconto dovuto		400.000,00		1

Tavola n. 2

Profili sanzionatori

Sanzioni comunicazione delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017)

Casistica	Sanzione
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione	Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 18.12.1997, n. 471).
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a € 250 che corrisponde alla metà di € 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale Iva Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> Sanzione da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). Non si applica in aggiunta la sanzione per errata dichiarazione Iva.
Omessa sanatoria in dichiarazione Iva delle irregolarità della comunicazione Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> Occorre presentare una dichiarazione annuale Iva integrativa, applicando: <ul style="list-style-type: none"> .. oltre la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000); .. anche la sanzione di cui all'art. 5 D. Lgs. 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione).

- È possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13, c. 1 D. Lgs. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017).
- Ciò considerato, ai fini del calcolo della sanzione si dovranno effettuare le riduzioni sull'importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso sia effettuato entro ovvero oltre i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA ANNUALE

- Il quadro VL della dichiarazione Iva 2018 si compone di 3 sezioni:
 - .. Sezione 1: determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta;
 - .. Sezione 2: indicazione dei dati relativi al credito dell'anno precedente;
 - .. Sezione 3: determinazione dell'Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate.
- Conseguentemente:
 - .. nel caso in cui il contribuente abbia esercitato più attività per le quali abbia tenuto contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/1972) dovranno essere compilati:
 - . tanti quadri VL, sezione 1, quante sono le contabilità separate;
 - . le sezioni 2 e 3 del medesimo quadro, contenenti i dati complessivi delle attività svolte (compiate soltanto sul primo modulo, individuato come Mod. 01).
 - .. nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto risultante da un'operazione straordinaria, le sezioni 2 e 3 dovranno essere compilate per ciascun soggetto partecipante. In caso di tenuta di contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 andranno compilate solo sul primo dei moduli di ciascun soggetto.

Esempio

Compilazione del rigo VL30

Ammontare Iva periodica	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito dell'introduzione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, nel rigo VL30 della dichiarazione Iva 2018 deve essere riportato l'importo dell'Iva dovuta in sede di liquidazioni periodiche relative al 2017, indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato il relativo versamento periodico. In caso di mancata effettuazione, infatti, il relativo debito è autonomamente recuperato dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento al corrispondente periodo mensile o trimestrale, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/72. • Il rigo si compone di 3 campi. 												
Campo 2	<ul style="list-style-type: none"> • Nel campo 2 occorre indicare: <ul style="list-style-type: none"> .. l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, corrispondente alla somma degli importi che sono stati, o avrebbero dovuto essere indicati, nel rigo VP14 del modello di comunicazione trimestrale per il 2017 l'importo dell'acconto dovuto, che è stato o avrebbe dovuto essere indicato nel rigo VP13 del modello di comunicazione trimestrale. • Caso: Iva di gruppo. • Non devono compilare il campo 2 le società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo per l'intero anno 2017. In caso di partecipazione alla procedura per una parte dell'anno, deve essere invece, indicato nel campo 2 l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dal gruppo. 												
Campo 3	<ul style="list-style-type: none"> • Nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto e gli interessi trimestrali, nonché l'importo versato a seguito di ravvedimento operoso, relativi all'anno 2017. L'ammontare dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della sezione erario del modello F24, anche se non effettivamente versati per effetto di compensazione (orizzontale o verticale) effettuata nel modello stesso. • In particolare, si tratta dei versamenti effettuati con i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> .. da 6001 a 6012 per i contribuenti mensili; .. da 6031 a 6033 per i contribuenti trimestrali, più il 6034 per i trimestrali "speciali" che versano anche l'imposta per il 4° trimestre; .. 6013 e 6035 per l'acconto di dicembre; .. da 6720 a 6727 per i versamenti relativi a subforniture. <p>Iva di gruppo: nel caso in cui la società controllata sia uscita dal gruppo dopo il termine per il versamento dell'acconto di dicembre, essa deve includere nel campo 3 in esame l'importo dell'acconto versato per suo conto dalla società controllante, indicato nel rigo VK36.</p>												
Campo 1	<ul style="list-style-type: none"> • Nel campo 1 occorre riportare il maggiore tra gli importi indicati nel campo 2 e nel campo 3. • In base a quanto sopra, qualora la società Alfa S.p.a., nel corso del 2017, abbia maturato un'Iva dovuta pari a € 100.000 e proceduto, invece, a versamenti periodici per € 70.000, dovrà compilare il rigo VL30 nel modo seguente. 												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">VL30</td> <td style="width: 70%;">Ammontare IVA periodica</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA periodica dovuta</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA periodica versata</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> </table>		VL30	Ammontare IVA periodica	1		IVA periodica dovuta	100.000,00		IVA periodica versata	70.000,00			100.000,00
VL30	Ammontare IVA periodica	1											
	IVA periodica dovuta	100.000,00											
	IVA periodica versata	70.000,00											
		100.000,00											

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI FINALI
E SOGGETTI IVA

- Nel quadro VT si deve riportata la distinta indicazione, eventualmente ripartita anche per Regione o Provincia autonoma, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
 - .. consumatori finali;
 - .. soggetti titolari di partita Iva.
- Qui trovano, dunque, collocazione i dati richiesti dall'art. 33, c. 13 D.L. 269/2003.
- L'adempimento riguarda tutti i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale e, nell'ipotesi in cui la dichiarazione si componga di più moduli, deve essere compilato solo il quadro VT del primo modulo. Così nel caso di contabilità separate o di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
- Il quadro VT si compone di due parti.
- Nella prima parte è collocato il rigo VT1 nel quale devono essere indicati nei campi 1 e 2, il totale dell'imponibile ed il totale dell'imposta di tutte le operazioni imponibili desunti dal rigo VE24 e VE26. Questi totali devono essere ripartiti nei successivi campi 3 e 4 e nei campi 5 e 6 per indicare l'imponibile e l'imposta, rispettivamente, delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori e dei soggetti titolari di partita Iva. Devesi rilevare che, poiché viene richiesta la ripartizione delle operazioni imponibili, il quadro in esame non riguarda i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili e/o esenti.
- Si precisa che il contribuente per ripartire il totale indicato nel campo 1 può fare riferimento alle modalità di certificazioni dei corrispettivi, quali la fattura, gli scontrini, la ricevuta fiscale nonché ogni altro criterio che consenta di qualificare l'operazione sotto il profilo della posizione del destinatario.
- Nella seconda parte sono collocati i rigi da VT2 a VT22 corrispondenti alle regioni ed alle province autonome. Per il contribuente, che opera in più luoghi, permane la facoltà di ripartire l'imponibile e l'imposta indicati nei campi 3 e 4 (afferenti le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali) tra i rigi da VT2 a VT22.

Esempio

Compilazione del quadro VT

- Dati**
- Alfa S.p.a. nel corso del 2017 ha effettuato operazioni imponibili per € 100.000 + Iva al 22% pari a € 22.000 così suddivisi:
 - .. € 50.000 + Iva € 11.000 nei confronti di titolari con partita Iva;
 - .. € 50.000 + € 11.000 Iva nei confronti di consumatori finali, suddivisi fra 2 negozi al dettaglio di cui uno situato nel Lazio (per € 25.000 + € 5.500 Iva) e uno ubicato in Lombardia (per € 25.000 + € 5.500 Iva).

QUADRO VT		1		2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	100.000,00	Totale imposta	22.000,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	50.000,00	Imposta	11.000,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	50.000,00	Imposta	11.000,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		25.000,00		5.500,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		25.000,00		5.500,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00

QUADRO VM

VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE
AUTO UE

- Nel quadro VM devono essere riportati i versamenti dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati nel corso del 2017. Tali versamenti andranno riportati nel rigo del corrispondente mese o trimestre.
- Il quadro si compone di 12 righe, da VM1 a VM12, intestati ai mesi dell'anno e, in corrispondenza del terzo, sesto, nono e dodicesimo mese, ai quattro trimestri.
- Nei Righi da VM1 a VM12 si deve pertanto indicare l'imposta che è stata versata utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21.11.2007.
- Al riguardo si ricorda che l'art. 1, c. 9 del D.L. 262/2006, allo scopo di contrastare l'evasione dell'Iva nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, ha introdotto particolari modalità per il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Infatti, l'immatricolazione dell'autoveicolo è subordinata al previo versamento dell'imposta, da effettuare utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi (in precedenza andava utilizzato il mod. F24 Iva immatricolazione auto UE).

Esempio

Compilazione del quadro VM

Dati

- Alfa S.p.a. nel mese di novembre 2017 ha effettuato versamenti per l'immatricolazione di 5 auto UE per complessivi € 100.000 (codice tributo 6211). Quattro delle cinque auto sono state vendute nello stesso mese, mentre una sarà venduta nel 2018.
- Supponendo che tutte le auto abbiano identica base imponibile, e che quindi il versamento dell'imposta per ciascuna di esse sia pari ad € 20.000, l'impresa dovrà riportare:
 - .. l'importo di € 100.000 nel rigo VM11;
 - .. l'importo di € 80.000 nel rigo VL29 (si fa presente che i versamenti indicati nel quadro VM devono essere riportati nel quadro VL, rigo VL29, ai fini della liquidazione finale dell'imposta, soltanto se relativi a cessioni effettuate nel corso del 2017).

QUADRO VM		VERSAMENTI		IMMATRICOLAZIONE		AUTO UE	
VM1	Gennaio		,00	VM7	Luglio		,00
VM2	Febbraio		,00	VM8	Agosto		,00
VM3	Marzo / I trimestre		,00	VM9	Settembre / III trimestre		,00
VM4	Aprile		,00	VM10	Ottobre		,00
VM5	Maggio		,00	VM11	Novembre		100.000,00
VM6	Giugno / II trimestre		,00	VM12	Dicembre / IV trimestre		,00
... omissis ...							
QUADRO VL		LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA		ANNUALE		VL29	
		Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno				80.000,00	

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Nel rigo VX6 della Dichiarazione Iva/2018 vi è il campo 1 al fine dell'indicazione del codice fiscale della consolidante, in caso di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale ceduto, in tutto o in parte, a seguito di opzione per il consolidato fiscale.
- Nel rigo VX1, si deve indicare l'importo da versare (o da trasferire), mentre nel rigo VX2 si deve indicare l'Iva a credito o da trasferire.
- Essendo stato fissato dall'art. 3 del D.P.R. 126/2003 il limite minimo di versamento superiore a € 10,33, il rigo VX1 non deve essere compilato qualora il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a € 10.
- L'importo del credito indicato nel rigo VX2, va trasferito per intero alla controllante nell'ipotesi di società partecipante alla liquidazione IVA di Gruppo, negli altri casi l'importo del rigo dovrà essere ripartito nei successivi rigi VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX3 si dovrà indicare l'eventuale eccedenza di versamento eseguita rispetto all'importo indicato nel rigo VX1; anche tale importo va ripartito tra i rigi VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX4 va indicato l'“Importo di cui si chiede rimborso”. Nel rigo VX5 va invece indicato l'importo da portare in compensazione o in detrazione nell'anno successivo. Nel successivo rigo VX6 i soggetti (diversi dalle società controllate aderenti all'Iva di Gruppo), che hanno optato per il consolidato fiscale ai fini IRES, devono indicare l'importo del credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo, ex art. 7, c. 1, lett. b) del Decreto 9.06.2004.
- Per la maggior parte dei contribuenti il modulo si completa con la compilazione del quadro VX tranne per le società controllanti, che dovranno compilare anche i quadri VS, VV, VW, VY, VZ del Prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2018 relativo all'Iva di gruppo.

Esempio n. 1

Compilazione del quadro VX

Dati

- Dalla dichiarazione Iva del 2018 (anno d'imposta 2017) della Alfa S.p.a. emerge un credito pari ad € 34.000. La società decide di destinare alla compensazione nel Mod. F24 un importo pari ad € 4.000, invece, la restante parte pari ad € 30.000 viene richiesta a rimborso.
- Di seguito la compilazione del quadro VX.

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	VX1 IVA da versare	,00
	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)	34.000,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)	,00	
Importo di cui si richiede il rimborso ¹	30.000,00	
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²	,00	
Causale del rimborso ³ <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵	,00	
Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/> Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
VX4	FIRMA ⁸ _____	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):		
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione	FIRMA ¹⁰ _____	4.000,00
VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante ² _____	,00

QUADRO VN

DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE A FAVORE

- Il Quadro VN è destinato all'indicazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso del 2017 per anni precedenti. Nel quadro VN devono essere indicati i crediti derivanti da dichiarazioni integrative prodotte oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, se non richiesti a rimborso con la dichiarazione integrativa. In tal caso i crediti devono essere specificamente evidenziati nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui le dichiarazioni integrative sono state presentate.
- Nel dettaglio, il Quadro VN contiene quattro righe, da VN1 a VN4, ognuno dei quali deve essere utilizzato per ciascuna dichiarazione integrativa a favore oltre termine presentata nel corso del 2017. Qualora le dichiarazioni integrative presentate siano più di quattro, si dovrà procedere alla compilazione di ulteriori quadri VN.

Esempio

Compilazione del quadro VN

Dati

- Alfa S.p.a. ha rettificato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015 a causa di errori materiali che hanno dato origine a un maggior credito. Nel dettaglio il credito Iva maturato nell'anno d'imposta 2015 è pari ad € 4.000, inoltre, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 28.08.2017.
- Il quadro VN andrà compilato nel modo seguente.
- La somma dei crediti indicati nella colonna 3 del quadro VN deve essere riportata anche nel campo 1 del rigo VL11, relativamente ai crediti risultanti da dichiarazioni integrative per le quali non è stata barrata, nel corrispondente rigo del quadro VN, la casella 2.

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	1	2	3	4	5
		2015		4.000,00		
	VN2			,00		
	VN3			,00		
	VN4			,00		
... omissis ...						
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98				1	4.000,00
					Gruppo IVA (*)	2
						,00

CASO PRATICO COMPLETO

Esempio

Riepilogo dei dati riportati nei registri Iva dell'anno 2017

ACQUISTI			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva Indeducibile
Iva Imponibile 4%	1.000,00	40,00	-
Iva Imponibile 10%	9.674,69	967,46	-
Iva Imponibile 22%	84.929,10	18.684,49	-
Iva 22% Deducibile al 50%	1.486,61	327,05	-
Iva 22% Deducib. Importaz.	6.400,00	1.408,00	-
Iva 22% Deducib. Acquisti CEE	92.138,32	20.270,43	-
Iva 22% Deducib. Acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79	-
Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	-	327,07
Iva 10% Indeducibile al 100%	178,01	-	17,79
Iva 22% Indeducibile al 100%	13.218,27	-	2.907,96
Iva 22% Reverse Charge	-	-	-
Non Imponib. Art. 7 co. 4 lett.	-	-	-
Non Imponib. Art. 9	1.255,78	-	-
Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-	-
Non Impon. Art. 58, 1c. DL - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Libri	-	-	-
Non Imponib. Art. 74-Quater	-	-	-
Esente Art. 10	954,21	-	-
Non sogg. Ex Art. 1 c.100	1.100,00	-	-
Non sogg. Art. 1 comma 54/89 l. 190/2014	900,00	-	-
Escluso Art. 7-ter	-	-	-
Escluso Art. 15	1.800,30	-	-
Escluso Art. 26 bis 196/97	-	-	-
Fuori Campo Iva	765,90	-	-
Totale	453.283,84	43.611,22	3.252,82
VENDITE			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva split payment
Iva Imponibile 4%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	-	-	-
Iva Imponibile 22%	162.565,00	35.764,30	-
Iva Impon. 22% Vend.Beni Ammort	82,00	18,04	-
Iva 22% Deducib. Cee beni e servizi	100.837,32	22.184,22	-
Iva 22% Deducib. Autofatture	-	-	-
Iva 22% Reverse Charge Acq.	-	-	-
Operazioni non imponibili art. 8c lettera di intento	100.500,15	-	-
Operazione non imponibile art. 9	5.300,00	-	-
Esente art. 10	1.800,00	-	-
Non Imponib. Art. 41	582.331,10	-	-
Non Imp. Art. 41 Vend.Beni Ammo	5,00	-	-
Non Imponib. Art. 58 c.1	-	-	-
Non Impon. Art. 8 lett. A Export	60.417,13	-	-
Non Impon. Art. 8, 1c. A - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Rottame	1.108,40	-	-
Fuori Campo Iva Art. 7-ter	10.000,00	-	-
Escluso Art. 15	-	-	-
Iva imponibile al 22% split payment	3.599,00	-	791,78
Reverse Charge Art.17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-	-
Reverse Charge Art.17 - servizi energetici	800,00	-	-
Totale	1.279.345,10	57.966,56	791,78
TOTALI VERSAMENTI	DEBITI	CREDITI	
Credito Iva al 01/01/2017	-	8.671,99	-
Totale Iva Vendite	57.966,56	-	-
Totale Iva Acquisti	-	43.611,22	-
Iva a Debito per differenza	14.355,34	-	-
Iva compensata nel 2017	5.000,00	-	-
Totale Versamenti nell'anno	13.385,19	-	-
Iva a Credito al 31/12/2017	-	2.701,84	-

Esempio n. 1

Quadro VE - operazioni attive imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	-	-
	Iva imponibile 10%	-	-
	Iva imponibile 22%	162.565,00	35.764,30
	Iva imponibile al 22% per vendita beni ammortizzabili	82,00	18,04
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Non deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse (autofatture). • Devono essere comprese le autofatture relative alle eventuali cessioni di omaggi di beni di propria produzione o commercializzazione. 		
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 4	,00
	VE21	,00 5	,00
	VE22	162.647,00 10	35.782,00
	VE23	162.647,00 22	35.782,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	,00	,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)		35.782,00

Esempio n. 2

Quadro VE - operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Non imponibile art. 41	582.331,10	-
	Non imponibile art. 41 vendite beni ammortizzabili	5,00	
	Non imponibile art. 8 lett. a) export	60.417,13	-
Elementi da verificare	Esportazioni	Devono essere indicate le esportazioni di beni dirette e triangolari effettuate nel 2017, risultanti dai documenti doganali che comprovano l'effettiva uscita della merce dal territorio italiano (applicazione iva se la merce non è uscita dal territorio).	
	Cessioni intracomunitarie	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni all'interno della comunità; • Verifica codice iso clienti; • Verifica corrispondenza con modello intra cessioni. • Nel campo 4 devono essere indicate le cessioni verso la Repubblica di San Marino mentre nel campo 5 devono essere comprese le cessioni nei confronti della Città del Vaticano. 	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1 642.753,00
	VE30	2 Esportazioni 60.417,00	3 Cessioni intracomunitarie 582.336,00
		4 Cessioni verso San Marino ,00	5 Operazioni assimilate ,00

Esempio n. 3

Quadro VE - operazioni non imponibili
Quadro VI - dichiarazioni di intento ricevute

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibili art. 8 lett. c) dichiarazioni di intento	100.500,15	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le registrazioni con i nominativi delle lettere di intento registrate sul registro delle lettere di intento ricevute. • Verificare la correttezza dell'invio delle lettere di intento attraverso il software di controllo messo a disposizione nel sito AE. • Verificare di non avere fatturato oltre il limite esposto sulle lettere di intento ricevute. • Indicare nel quadro tutte le lettere di intento ricevute sia quelle con il vecchio modello emesse fino al 28.02.2017 sia quelle ricevute successivamente rispedite con il nuovo modello. 		
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	100.500,00	
	... omissis ...		
QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE	Dati relativi al cessionario o committente Partita IVA ¹ 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 VI1 Numero protocollo ² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 - 0 0 0 0 0 1 ¹ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 VI2 ² 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 - 0 0 0 0 0 3		

Esempio n. 4

Quadro VE - operazioni attive - altre operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibile art. 9	5.300,00	-
	Esenti art. 10	1.800,00	
	Fuori campo Iva art. 7-ter	10.000,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corretta imputazione dei codici di non imponibilità. • Verificare se le operazioni esenti formano oggetto della propria attività e verificare quindi successivamente l'entità del pro-rata nella determinazione dell'Iva detraibile. • Il pro-rata utilizzato nell'esercizio nella determinazione dell'iva sugli acquisti è relativo all'esercizio precedente e quindi ha influenzato la determinazione dell'iva nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora con la nuova determinazione si dovrà effettuare un "aggiustamento" nella rilevazione contabile relativa all'Iva. 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE32 Altre operazioni non imponibili	5.300,00	
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)	1.800,00	
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	10.000,00	

Esempio n. 5

Quadro VE - operazioni attive con reverse charge

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibili art. 74 - rottami	1.108,40	-
	Reverse charge art. 17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-
	Reverse charge art. 17 - servizi energetici	800,00	-
Elementi da verificare	Verificare che i documenti emessi riportino la dicitura dell'applicazione del reverse charge in base all'articolo di riferimento.		

Sez. 4 - Altre operazioni		Imponibile	Iva
Operazioni con applicazione del reverse charge		251.908,00	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		1.108,00	
Cessioni di oro e argento puro			,00
Subappalto nel settore edile			,00
Cessioni di fabbricati		250.000,00	
Cessioni di telefoni cellulari			,00
Cessioni di prodotti elettronici			,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi			,00
Operazioni settore energetico		800,00	

Esempio n. 6

Quadro VE - operazioni attive e determinazione volume affari

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-
	Vendita beni ammortizzabili con Iva al 22%	82,00	18,04
	Non imponibile art. 41 vendita beni ammortizzabili	5,00	
	Iva imponibile al 22% Split Payment	3.599,00	791,78
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VE38 - Verificare l'appartenenza nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse le fatture in split payment. • Verifica della corretta registrazione contabile delle operazioni in split. • VE 40 - Nell'esposizione va considerato il valore di realizzo dei beni venduti senza tener conto di eventuali addebiti non riguardanti l'iva. • VE 39 - Verificare l'entità delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017(es. Iva in sospensione pubblica amministrazione). 		

Sez. 4 - Altre operazioni		Imponibile	Iva
VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
2			,00
VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		3.599,00	
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017			,00
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		250.087,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	928.420,00	

Esempio n. 7

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
Dati esempio	Iva imponibile 4%	1.000,00	40,00
	Iva imponibile 10%	9.674,69	967,46
	Iva imponibile 22%	84.929,10	18.684,49
	Iva 22% deducibile al 50%	1.486,61	327,05
	Iva 22% deducibile importazioni	193.653,03	1.408,00
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Deve essere indicato l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, con le varie aliquote corrispondenti. • Verificare che gli imponibili del quadro VF corrispondano ai totali riportati nei registri Iva. 		

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00	
	VF2		1.000,00	4		40,00	
	VF3		,00	5		,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
	VF5			,00	7,5		,00
	VF6			,00	7,65		,00
	VF7			,00	7,95		,00
	VF8			,00	8,3		,00
	VF9			,00	8,5		,00
	VF10			,00	8,8		,00
	VF11			9.675,00	10		968,00
	VF12			,00	12,3		,00
	VF13			193.653,00	22		42.604,00

Esempio n. 8

Quadro VF - altri acquisti non imponibili o esenti

	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
Dati esempio	Non imponibile art. 9	1.255,78	-
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
	Esente art. 10	954,21	-
	Non soggetti ex art. 1, c. 100	1.100,00	-
	Non soggetti art. 1, cc. 54/89 L. 190/2014	900,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF15 - verifica degli acquisti non imponibili (es. art. 9 - regimi del margine). • VF16 - verifica delle operazioni esenti (es. Operazioni sanitarie - interessi di dilazionato pagamento). • VF17 - verifica delle esatte diciture sulle fatture di acquisto emesse dai soggetti in regimi agevolati. 		
	VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00	
	VF15 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1.256,00	
	VF16 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	954,00	
	VF17 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	2.000,00	
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		
	2	900,00	

Esempio n. 9

Quadro VF - Iva non ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva																											
	Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	327,07																											
	Iva 10% indeducibile al 100%	178,01	17,79																											
	Iva 22% indeducibile al 100%	13.218,27	2.907,96																											
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF19 - acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta. • Verificare la corretta registrazione delle varie operazioni con iva indetraibile totalmente, (es. per operazioni esenti) o parzialmente (es. autovetture parzialmente deducibili e relativi costi-telefoni cellulari - spese di rappresentanza - omaggi senza obbligo di rivalsa ...). • Nel rigo va compresa la sola quota dell'imponibile per la quale l'Iva non è stata detratta. 																													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VF18</td> <td>Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati</td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF19</td> <td>Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)</td> <td>14.883,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF20</td> <td>Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione</td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF21</td> <td>Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012</td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF22 (meno)</td> <td>Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017</td> <td>,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF23</td> <td>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</td> <td>454.250,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>			VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00		VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	14.883,00		VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00		VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00			2	,00		VF22 (meno)	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017	,00		VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	454.250,00
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00																												
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	14.883,00																												
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00																												
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00																												
	2	,00																												
VF22 (meno)	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017	,00																												
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	454.250,00	,00																											

Esempio n. 10

Quadro VF - acquisti intracomunitari e importazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva																												
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43																												
	Iva 22% deducibile importazioni	6.400,00	1.408,00																												
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF 26 campo 1 - acquisti intracomunitari solo di beni: .. verificare la corretta integrazione sui documenti e la corretta registrazione in Iva (registro vendite); .. verificare la corrispondenza con l'invio dell'intra acquisti effettuato nel 2017. • VF26 campo 3: .. verificare la corretta registrazione delle bollette doganali; .. verificare la corretta registrazione degli acquisti da S. Marino (se senza iva verificare la regolarizzazione dell'operazione tramite autofattura). 																														
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">VF26</td> <td>Acquisti intracomunitari</td> <td>1</td> <td>Imponibile</td> <td>92.138,00</td> <td>2</td> <td>Imposta</td> <td>20.270,00</td> </tr> <tr> <td>Importazioni</td> <td>3</td> <td>Imponibile</td> <td>6.400,00</td> <td>4</td> <td>Imposta</td> <td>1.408,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">con pagamento IVA</td> <td colspan="2">senza pagamento IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acquisti da San Marino</td> <td>5</td> <td></td> <td>,00</td> <td>6</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>			VF26	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	92.138,00	2	Imposta	20.270,00	Importazioni	3	Imponibile	6.400,00	4	Imposta	1.408,00			con pagamento IVA		senza pagamento IVA			Acquisti da San Marino	5		,00	6	
VF26	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile		92.138,00	2	Imposta	20.270,00																							
	Importazioni	3	Imponibile		6.400,00	4	Imposta	1.408,00																							
			con pagamento IVA		senza pagamento IVA																										
	Acquisti da San Marino	5		,00	6		,00																								

Esempio n. 11

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Riparazione totale acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'esposizione di questi valori non devono essere comprese le rilevazioni che non hanno interessato la compilazione del quadro F (es. Iva indetraibile, operazioni escluse ecc). • Campo 2 - canoni leasing - canoni di noleggio - acquisto di terreni edificabili - affitti passivi (non da privati). • Campo 3 - beni destinati alla rivendita o alla produzione di servizi. • Campo 4 - valore residuo (la somma dei campi da 1 a 4 corrisponde al rigo VF23). 																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):</th> </tr> <tr> <th>VF27</th> <th>1 Beni ammortizzabili</th> <th>2 Beni strumentali non ammortizzabili</th> <th>3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi</th> <th>4 Altri acquisti e importazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5.689,00</td> <td>45.719,00</td> <td>312.645,00</td> <td>90.197,00</td> </tr> </tbody> </table>				Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		5.689,00	45.719,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):																		
VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni														
	5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00														

Esempio n. 12

Quadro VF - Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Verificare l'Iva ammessa in detrazione dopo aver applicato il (nuovo) pro-rata con l'eventuale rettifica contabile.		
SEZ. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>
VF62	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile 2
			Imposta
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
	VF71 IVA ammessa in detrazione		43.611,00

Esempio n. 13

Quadro VC - esportatori e operatori assimilati

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva			
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-			
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva. Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto. 					
	VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00				
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017	ANNO IMPOSTA 2016		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	2.853,00	,00	34.679,00	17.415,00	,00
	VC2 FEB	16.450,00	,00	46.099,00	45.835,00	,00
	VC3 MAR	12.875,00	,00	64.961,00	64.697,00	,00
	VC4 APR	26.036,00	,00	82.106,00	31.570,00	,00
	VC5 MAG	13.181,00	,00	53.236,00	52.972,00	,00
	VC6 GIU	24.205,00	,00	58.316,00	37.750,00	,00
	VC7 LUG	33.166,00	,00	79.853,00	43.785,00	,00
	VC8 AGO	3.251,00	,00	11.028,00	,00	,00
	VC9 SET	13.703,00	,00	75.524,00	72.760,00	,00
	VC10 OTT	27.768,00	,00	125.887,00	110.823,00	,00
	VC11 NOV	38.026,00	,00	150.332,00	142.731,00	,00
	VC12 DIC	19.315,00	,00	136.399,00	22.410,00	,00
	VC13 TOTALE	230.829,00	,00	918.420,00	642.748,00	,00
	VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017					737.947,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2017	2	<input checked="" type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)			928.420,00		
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	642.753,00		
	VE30	2	Esportazioni	60.417,00	3	Cessioni intracomunitarie
						582.336,00
		4	Cessioni verso San Marino	,00	5	Operazioni assimilate
						,00

Esempio n. 14

Quadro VJ - determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% deducibile acquisti UE di beni	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	Nel quadro sono riportate divise per categorie di operazioni le operazioni in reverse charge comprese nel quadro VF ma non comprese nel quadro VE (il riporto del totale imposta va a compensare l'imposta inserita nel registro acquisti ma non addebitata dal fornitore).		

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA	
		1	2		
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		8.699,00		1.914,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		92.138,00		20.270,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)				22.184,00

Esempio n. 15

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Dati esempio	Operazioni Iva	Iva a debito	Iva a credito
	Credito Iva al 1.01.2017	-	8.671,99
	Totale Iva vendite	57.966,56	-
	Totale Iva acquisti	-	43.611,22
	Iva a debito per differenza	14.355,34	-
	Iva compensata nel 2017	5.000,00	-
	Totale versamenti nell'anno	13.385,19	-
	Iva a credito al 31.12.2017	-	2.701,84
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VL1 - Iva a debito uguale alla somma del rigo VP4 iva esigibile. • VL2 - Iva detraibile uguale alla somma del rigo VP5 iva detratta⁽¹⁾ • Da rigo VE a rigo VE39 uguale alla somma del rigo VP2 totale operaz. attive • Rigo VF23 uguale alla somma del rigo VP3 totale operaz. passive. 		
	Nota ⁽¹⁾	Le comunicazioni periodiche non tengono conto dell'eventuale rettifica alla detrazione effettuata in sede di dichiarazione annuale (pro-rata).	

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI	
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)		57.996,00		
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)				43.611,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		14.355,00		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00

Esempio n. 16

Quadro VL - credito anno precedente

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL8 - Verificare la correttezza del riporto dall'esercizio precedente del credito Iva. VL9 - Verificare l'utilizzo in F24 del credito e controllare le registrazioni contabili riguardanti le compensazioni. 				
	Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*)	1	8.672,00
			di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
		VL9	Credito compensato nel modello F24		5.000,00
		VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
		VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
			Gruppo IVA (*)	2	,00

Esempio n. 17

Quadro VL - Iva a debito o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL20 - Verificare l'eventuale richiesta di rimborsi effettuata durante l'anno 2017. Attenzione vanno indicati anche i rimborsi eventualmente non ancora liquidati. VL22 - Indicazione il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri utilizzato in compensazione con il Modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione iva 2018. VL23 - Esporre l'ammontare degli interessi dovuti per le prime 3 liquidazioni trimestrali 1%. 				
	Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI	CREDITI
		VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
		VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
		VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
		VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
		VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
		VL25	Eccedenza credito anno precedente		3.672,00
		VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
		VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
		VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
		VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
		VL30	Ammontare IVA periodica		13.385,00
			Iva periodica dovuta	2	13.385,00
			Iva periodica versata	3	13.385,00
		VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
		VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]		2.702,00	

Esempio n. 18

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione dell'imposta a debito con l'aggiunta degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Evidenziazione dell'imposta a credito. 																	
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00															
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00															
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00															
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00															
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00															
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	2.702,00															
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00															
	QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
		X		X		X	X	X	X	X				X	X	X		

Esempio n. 19

Quadro VT - operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali

Elementi da verificare

- Verifica dei valori imponibili con la relativa imposta delle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
- È importante quindi l'identificazione di **tali soggetti a livello di inserimento anagrafico**.
- Ripartizione dei valori di cui ai campi 3 e 4 in base al luogo (regione /provincia) di esercizio dell'attività.

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

		Totale operazioni imponibili	1	162.647,00	Totale imposta	2	35.782,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	82,00	Imposta	4	18,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	162.565,00	Imposta	6	35.764,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta			
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00		
VT3	Basilicata		,00		,00		
VT4	Bolzano		,00		,00		
VT5	Calabria		,00		,00		
VT6	Campania		,00		,00		
VT7	Emilia Romagna		,00		,00		
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00		
VT9	Lazio		,00		,00		
VT10	Liguria		,00		,00		
VT11	Lombardia		82,00		18,00		

Esempio n. 20

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare

- Tale quadro è destinato a riepilogare i dati iva da versare o a credito che derivano dal quadro VL. Il quadro VX deve essere compilato unicamente nel modello 01.
- Il credito risultante dalla dichiarazione deve essere ripartito tra i righe VX4 - VX5 - VX6.

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		2.702,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
Importo di cui si richiede il rimborso		1	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter		5	,00
Contribuenti Subappaltatori	6	Esonero garanzia	7

Esempio n. 21

Quadro VX - attestazione società operative

Elementi da verificare	VX4 - Le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito, pertanto viene richiesta una dichiarazione di atto notorio al fine di attestare la propria qualifica di società operativa.
<p>Attestazione delle società e degli enti operativi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p>	
<p>VX4 8</p> <p style="text-align: center;">FIRMA Interpello ⁹ <input type="checkbox"/></p>	

Esempio n. 22

Quadro VX - attestazione requisiti patrimoniali

Elementi da verificare	La richiesta di rimborso prevede la presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo di una dichiarazione di atto notorio che attesta la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti.
<p>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	
<p style="text-align: center;">FIRMA 10</p>	

Esempio n. 23

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Alle società di comodo è preclusa la possibilità di portare in compensazione in F24 l'Iva a credito che emerge dalla dichiarazione iva. Peraltro il credito annuale viene definitivamente perso qualora la società per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 risulta di comodo e non ha effettuato nei medesimi esercizi operazioni rilevanti ai fini iva per un valore almeno corrispondente ai ricavi presunti risultanti dal conteggio delle società di comodo. • Compensazioni fino ad euro 5.000 nessun obbligo; • Compensazioni oltre euro 5.000 visto di conformità e spedizione della dichiarazione iva almeno 10 giorni prima dell'utilizzo del credito se si intende compensare entro il 16.03.
<p>VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 2.702,00</p>	

Esempio n. 24

Quadro VO - comunicazione delle opzioni e revoche

Elementi
da verificare

- Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva.
- Si ricorda che la casella 1 del rigo VO 26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, c. 5 D.P.R. n. 600/1973).

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione




COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102 - Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66 - Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 Art. 3, cc. 1-4bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

Il D.L. 50/2017 ha ridotto il limite, oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

È stato inoltre eliminato il limite di € 5.000 oltre il quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ora obbligatori a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, **rimane la soglia di € 30.000 oltre la quale è necessario il visto**. Per le **start up innovative** non è modificato il limite vigente più elevato di € 50.000. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 24.04.2017.

SCHEMA DI SINTESI



Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- La società in perdita sistematica nel quinquennio 2011-2015 non potrà compensare il credito Iva dell'anno 2016, in quanto di comodo dal 2016.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto).

⁽¹⁾ Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

⁽³⁾ Il nuovo limite di € 5.000 per le compensazioni oltre il quale è richiesto il visto di conformità si applica alle **dichiarazioni presentate dal 24.04.2017**.

COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

COMUNICAZIONE
PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate
21.12.2009

• La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

• La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

AMBITO
APPLICATIVO

Compensazioni esterne

• La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

• Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Nota bene

L'utilizzo del credito Iva in compensazione, con modello F24, con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

RIFERIMENTO
TEMPORALE

Anno di maturazione
del credito

• Il limite di € 5.000,00:

.. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;

.. è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Doppio plafond

• I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:

.. il primo, relativo al credito Iva annuale;

.. il secondo, relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali.

CANALE
DI TRASMISSIONE
DELLE DELEGHE
DI VERSAMENTO

• Servizi telematici dell'Agenzia Entrate



• I contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato (anche se inferiore a € 5.000).

• L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

• Rimangono escluse le "altre" imposte (come per esempio i contributi previdenziali).

• Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:

.. direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;

.. tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

• L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

• Servizi di home banking

• L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del mod. F24 con compensazione è consentito esclusivamente a soggetti non titolari di partita Iva.

È escluso il caso del mod. F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.

**INDEBITE
COMPENSAZIONI**

Art. 3 D.L. 50/2017

- Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni (30%)**, mediante atto di contestazione.
- Le somme dovute (da restituire) a seguito di atto di contestazione **non possono essere corrisposte mediante compensazione** in caso di mancato versamento entro 60 giorni.

**SOSPENSIONE MOD. F24
CON COMPENSAZIONI
A RISCHIO**

Art. 1, c. 990 L. 205/2017

- L'Agenzia delle Entrate **può sospendere**, fino a 30 giorni, l'**esecuzione delle deleghe** di pagamento contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni** dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - .. l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - .. la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - .. i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

**OBBLIGHI PER
IMPORTI SUPERIORI
A € 5.000 ANNUI****Visto di conformità⁽¹⁾**

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione **crediti Iva, per importi superiori a € 5.000,00 annui**, hanno l'**ulteriore** obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità** [art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997] relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

*alternativa***Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo contabile**

- La dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, anche **dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione**, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis C.C.
 - Il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- È prevista l'esecuzione degli stessi controlli previsti per i soggetti che appongono il visto di conformità (art. 2, c. 2 D.M. 164/1999), ossia la verifica della:
 - .. regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva;
 - .. corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
- L'attestazione dell'effettuazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la **sottoscrizione della dichiarazione** da parte dei medesimi soggetti e l'**indicazione del codice fiscale**.

Nota⁽¹⁾

- L'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione ha effetto sia per le compensazioni sia per i rimborsi.
- Inoltre, la soglia deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi (circolare Agenzia Entrate 32/E/2014).

Tavola

Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

Importo credito Iva anno 2017		Limiti alla compensazione	Presentazione preventiva dichiaraz. Iva	Visto di conformità	Utilizzo F24 telematico Agenzia Entrate	Possibilità di compensazione
1° caso	€ 4.000	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No	Non obbligatorio	Dal 1.01.2018
	€ 3.000 Utilizzo 16.01.2018	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No	Raccomandato	Dal 1.01.2018
2° caso € 15.000	€ 1.000 Utilizzo 16.02.2018	Nessuno Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000	No	No	Raccomandato	Dal 1.01.2018
	€ 11.000 Utilizzo 16.05.2018	Si Progressivo € 15.000 Superiore a € 5.000	Si Entro il 30.04.2018	Si ⁽¹⁾ Superiore a € 5.000	Obbligatorio	Dal 10.05.2018 ⁽²⁾
Note		⁽¹⁾ Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità, occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione. ⁽²⁾ Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva.				

DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA A FAVORE

Esempio di compilazione di dichiarazione integrativa a favore (🔗)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, le dichiarazioni dell'Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un **minore imponibile** o, comunque, di un maggiore o di un **minore debito** d'imposta ovvero di una **maggiore** o di una minore **eccedenza** detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i **termini stabiliti per la decadenza dell'accertamento** (art. 57 D.P.R. 633/1972).

Resta ferma, in ogni caso, per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Utilizzo del credito Iva	<ul style="list-style-type: none"> • L'eventuale credito Iva derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> .. portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale; .. utilizzato in compensazione; .. chiesto a rimborso, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. 633/1972.
---------------------------------	---

Dichiarazione integrativa "oltre il termine"	<ul style="list-style-type: none"> • L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere: <ul style="list-style-type: none"> .. chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. 633/1972; .. utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
---	--

Art. 8 D.P.R. 322/1998




RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388 - Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225
Prov. Ag. Entrate 26.06.2015 - Prov. Ag. Entrate 15.01.2016 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E
Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 700.000,00** (elevato a € 1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

SCHEMA DI SINTESI



TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p>Cessazione dell'attività</p> <p>Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	→	Codice 1
<p>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</p> <p>Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	→	Codice 2
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righe VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. 	→	Codice 3
<p>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo all'imposta assoluta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nel 2017, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi. Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (esclusi i contratti di leasing). 	→	Codice 4
<p>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</p> <p>Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	→	Codice 5
<p>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</p> <p>Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	→	Codice 6
<p>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</p> <p>Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nel 2017, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	→	Codice 7
<p>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a € 2.582,28</p> <p>Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	→	Codice 8
<p>Coesistenza più presupposti</p> <p>Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	→	Codice 9
<p>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</p> <p>Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2016 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, nonché i soggetti che, nell'anno 2015, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2016, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2015.</p>	→	Codice 10
<p>Regime forfetario</p> <p>Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2018, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.</p>	→	Codice 11
<p>Opzione per trasmissione telematica delle fatture</p> <p>Soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</p>	→	Codice 12

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia patrimoniale**. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• **Soggetto estero**

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI
A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI
VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo di imposta successivo** (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998).

MODIFICA IMPORTO
CHiesto A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, da presentare **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo** (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale), può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda** di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPLI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili	Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili	€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili	€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari	€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili	38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾	Sì	No

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1 IVA da versare	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)
	0,00	7.000,00
Nuovo codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	0,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	7.000,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	7.000,00
	Causale del rimborso ³ 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ 0,00
	Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>	
Attestazione delle società e degli enti operativi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
	FIRMA ⁸ Mario Alfa	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
Totali	Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito	(=) € 130.000,00
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali	Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito	(=) € 117.000,00
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) €	13.000,00
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)	(=)	18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)	(=)	8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%			Inferiore a 18,00%
È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .				

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1 IVA da versare	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)
	0,00	13.000,00
Nuovo codice 9 per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	0,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	13.000,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	13.000,00
	Causale del rimborso ³ 2	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ 0,00
	Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>	
Attestazione delle società e degli enti operativi		
<p>Nuovo codice 5 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 4, c. 1 D.L. 127/2015.</p> <p>In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. In tal caso, occorre barrare la casella "interpello", senza apporre la firma nel campo 8.</p>		
	FIRMA ⁸ Mario Alfa	Interpello ⁹ <input checked="" type="checkbox"/>

Nota⁽¹⁾ Poichè l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva 2018. La stessa, inoltre, non è di comodo.



CHECK-LIST COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA

Si propone uno strumento operativo di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione o spedizione telematica della dichiarazione annuale Iva, che può costituire un utile supporto per l'attività degli addetti degli studi professionali.

Tavola n. 1



Check list compilazione dati dichiarazione Iva

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER ANNO

Ditta/professionista				
Sede				
Data eventuale variazione				
Codici attività				<input type="checkbox"/> Verificati
Regime contabile				
Periodicità liquidazioni	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> Trimestrale speciale	<input type="checkbox"/> Annuale

Quadro liquidazione annuale a debito

Versamento	<input type="checkbox"/> 16.03, scadenza versamento ordinaria	<input type="checkbox"/> In unica soluzione
	<input type="checkbox"/> 30.06	<input type="checkbox"/> Rateizzato (n. rate:)
	<input type="checkbox"/> 30.07	

Quadro liquidazione annuale a credito

<input type="checkbox"/> Riporto in compensazione Iva da Iva	<input type="checkbox"/> Richiesta di rimborso	<input type="checkbox"/> Verifica dei requisiti
<input type="checkbox"/> Verifica società in perdita sistematica o non operativa	<input type="checkbox"/> Compensazione in F24	<input type="checkbox"/> Fino a € 5.000,00
		<input type="checkbox"/> Oltre € 5.000,00 con visto di conformità

1. Informazioni e dati relativi all'attività

<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Detrazione Iva superiore al 50% per terminali servizio radiomobile	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	<input type="checkbox"/> Dettaglio
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Adeguamento ai parametri per l'anno precedente ed importo maggiori corrispettivi	<input type="checkbox"/> Modello F24
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Società di comodo	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Regime forfetario dal 2018	<input type="checkbox"/> Rettifica detrazione Iva art. 19-bis2

2. Esportatori e operatori assimilati

<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Esportatore abituale	<input type="checkbox"/> Verifica requisiti	<input type="checkbox"/> Verifica plafond utilizzato
<input type="checkbox"/>	Prospetto riepilogativo plafond	<input type="checkbox"/> Fisso	<input type="checkbox"/> Mobile
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento emesse		

Tavola n. 1 (segue)

3. Operazioni attive					
• Verifica limite volume d'affari		<input type="checkbox"/> Effettuata	<input type="checkbox"/> Non effettuata		
<input type="checkbox"/> Tabulato operazioni attive registrate nel corso dell'anno					
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Cessione beni ammortizzabili (da sottrarre per il calcolo del volume d'affari)			<input type="checkbox"/> Copia fatture cessione beni ammortizzabili	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni con l'estero	<input type="checkbox"/> UE	Mod. Intrastat	<input type="checkbox"/> Beni <input type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> San Marino
<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Extra UE		<input type="checkbox"/> Verifica avvenuta esportazione	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni effettuate con applicazione di regimi speciali	<input type="checkbox"/> Regime monofase		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Regime del margine			
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni con esigibilità differita (IVA per cassa/operazioni P.A. ante 2016)				
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni non imponibili dichiarazioni d'intento	<input type="checkbox"/> Verifica lettere d'intento ricevute		<input type="checkbox"/> Compilazione quadro dichiarazioni intento ricevute	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni con split payment				
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Verifica eventuale cambio di periodicità delle liquidazioni Iva o cambio di regime Iva				
4. Operazioni passive					
<input type="checkbox"/> Tabulato operazioni passive registrate nel corso dell'anno					
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni con l'estero	<input type="checkbox"/> UE	Controllo mod. Intrastat	<input type="checkbox"/> Beni <input type="checkbox"/> Servizi	
<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Extra UE		<input type="checkbox"/> San Marino	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Controllo utilizzo plafond ed emissione lettere di intento ai fornitori				
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni passive relative a regimi speciali	<input type="checkbox"/> Regime monofase		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Regime del margine		<input type="checkbox"/> Regimi altri casi	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di acquisti da soggetti minimi/forfetari	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di operazioni con detrazione differita (IVA per cassa)		
<input type="checkbox"/> Suddivisione degli acquisti ed importazioni registrate nell'anno in corso fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti.					
<input type="checkbox"/> Verifica % detrazione IVA in presenza di operazioni attive esenti.					
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza pro-rata	<input type="checkbox"/> Controllo rettifica per variazione rispetto all'anno precedente			
5. Determinazione dell'imposta relativa a particolari operazioni					
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Presenza di autofatture per particolari tipologie di operazioni				
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Verifica acquisti con inversione contabile in quadro VJ				

Tavola n. 1 (segue)

6. Comunicazioni periodiche					
<input type="checkbox"/>	Si	Verifica corrispondenza liquidazioni periodiche da registri iva e comunicazioni presentate all'Agenzia delle Entrate	Necessità di ravvedimento	<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No		<input type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Si	Variazioni delle comunicazioni periodiche	Compilazione Quadro VH	<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No		<input type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/> Contabilità presso terzi					
<input type="checkbox"/> Contratti subfornitura					

7. Versamenti immatricolazione auto UE			
<input type="checkbox"/>	Si	Effettuazioni di immatricolazioni auto UE	<input type="checkbox"/> Verifica versamenti F24
<input type="checkbox"/>	No		

8. Liquidazione annuale			
<input type="checkbox"/> Controllo Modelli F24 per versamenti IVA o compensazioni effettuate (e relative date)			
<input type="checkbox"/> Riporto credito IVA anno precedente		<input type="checkbox"/> Verifica utilizzo	
<input type="checkbox"/>	Si	Compensazioni/rimborsi credito IVA trimestrali	<input type="checkbox"/> Verifica utilizzo
<input type="checkbox"/>	No		
<input type="checkbox"/>	Si	Verifica superamento limite massimo compensazione	
<input type="checkbox"/>	No		
<input type="checkbox"/>	Si	Controllo con saldo IVA riportato in contabilità	
<input type="checkbox"/>	No		

9. Separata indicazione operazioni verso consumatori finali			
<input type="checkbox"/>	Si	Operazioni imponibili verso clienti privati	<input type="checkbox"/> Ripartizione per regione
<input type="checkbox"/>	No		
<input type="checkbox"/>	Si	Operazioni imponibili verso clienti soggetti IVA	
<input type="checkbox"/>	No		

10. Opzioni	
Compilazione necessaria	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Principali opzioni	<input type="checkbox"/> Versamenti trimestrali
	<input type="checkbox"/> Contabilità ordinaria
	<input type="checkbox"/> Rinuncia al regime forfetario
	<input type="checkbox"/> Contabilità presso terzi
	<input type="checkbox"/> Contabilità semplificata per cassa con rilevanza alla data di registrazione

11. Trasmissione telematica				
Ricevuta telematica	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
File scartato	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
File rispedito entro 5 giorni	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
Controllo dei quadri compilati risultanti dalla ricevuta telematica	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
Rilascio al cliente dell'impegno alla presentazione telematica	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
Consegna copia della dichiarazione e della ricevuta al cliente (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No

Note per compilazione

Barrare Sì/No se casistica presente in azienda. Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì" barrare le ulteriori caselle dopo aver verificato gli elementi contenuti nel testo o aver acquisito la documentazione indicata.

Tavola n. 2



Documentazione da acquisire

Quadri	Descrizione				
Quadro VE	Tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2017 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia dichiarazioni di intento ricevute	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VF	Tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2017 e/o registri acquisti.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Dettaglio fatture acquisto registrate nell'anno successivo (e copia registro IVA sezionale).	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia dichiarazioni di intento emesse.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Dettaglio importazioni (bolle doganali) registrate nel 2017, distinte per aliquota.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Dettaglio acquisti di beni da San Marino.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VJ (e alcuni righi di dettaglio del quadro VF)	Suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2017 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai tabulati o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VA	Dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l'anno 2016 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VH	Copia liquidazioni periodiche.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia comunicazioni liquidazioni periodiche inviate.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Verifica del metodo di versamento acconto IVA.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VL	Copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati).	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno precedente.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
Quadro VT	Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Nota bene Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.				
Altri	Copia dichiarazione annuale dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso) per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, ed altri dati.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia mastri contabili del conto erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato, per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No
	Copia elenchi Intrastat inviati.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No

Tavola n. 3



Check list acquisti con il reverse charge

Ditta		Anno	
CAMPO 1			
Acquisti dallo Stato del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 1		€	€ - (+)
CAMPO 2			
Estrazioni di beni da depositi IVA			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 2		€	€ - (+)
CAMPO 3			
Acquisti da non residenti			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 3		€	€ - (+)

Tavola n. 3 (segue)

CAMPO 10			
Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 10		€	€

CAMPO 11			
Acquisti di beni e servizi del settore energetico			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 11		€	€

CAMPO 12			
Acquisti di prodotti elettronici			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 12		€	€

CAMPO 13			
Altri acquisti:			Effettuazione: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Protocollo	Descrizione	Imponibile	Imposta
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
		€	€
Totale CAMPO 13		€	€

Totale imposta acquisti in reverse charge (Totale CAMPO da 1 a 13)			€
--	--	--	---

Tavola n. 4



Check list ripartizione totale acquisti e importazioni

Ditta: Anno:

CAMPO 1		
Acquisti beni ammortizzabili		
Protocollo	Descrizione	Imponibile
		€
		€
		€
		€
Totale CAMPO 1		€

CAMPO 2		
Acquisti beni strumentali non ammortizzabili		
Protocollo	Descrizione	Imponibile
		€
		€
		€
		€
Totale (A)		€
Locazioni passive e noleggi		
		€
		€
		€
		€
Totale (B)		€
Canoni passivi leasing		
		€
		€
		€
		€
Totale (C)		€
Totale CAMPO 2 (A+B+C)		€

CAMPO 3		
Acquisti beni destinati alla rivendita o alla produzione di servizi		
Protocollo	Descrizione	Imponibile
		€
		€
		€
		€
Totale CAMPO 3		€

CAMPO 4		
Altri acquisti e importazioni		
Protocollo	Descrizione	Imponibile
		€
		€
		€
		€
Totale CAMPO 4		€

Totale acquisti ed importazioni (Totale CAMPO 1 + 2 + 3 + 4)		€	-
--	--	---	---

Tavola n. 5



Check list utilizzo credito Iva

DITTA	ANNO
-------	------

Estratto crediti compensabili dal .././.... al .././....

CREDITI	Data	Descrizione tributo	Codice / anno	Importo	Residuo utilizzabile in compensazione	

Residuo crediti compensabili : Zero

DEBITI	Data	Codice	Descrizione tributo	Codice tributo credito utilizzato	Importo	

Totale debiti compensati : Zero